



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA VIESTE

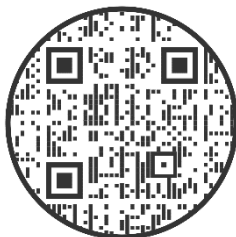
Lungomare Cristoforo Colombo n. 89 – 71019 Vieste (FG) – tel. 0884/708791

e-mail/p.e.c.: ucvieste@mit.gov.it / cp-vieste@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/vieste

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 10/2025

PER CONSULTARE IL DECALOGO CON LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI E IL TESTO
COMPLETO DELLA PRESENTE ORDINANZA È POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:

- VISTA** la Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
- VISTA** la nota Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A – 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota Circolare n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Dispaccio n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA** la nota Circolare n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01.09.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee

a scopo sportivo ricreativo nelle acque marittime e interne”;

- VISTO** il Dispaccio n. 02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “Uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo di Vieste risultano morfologicamente vari e diversificati, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
- VISTI** la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l’articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;
- VISTE** le vigenti Direttive del sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9, comma 2°, della Legge n. 172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota della Direzione Marittima di Bari prot. n. 20241 in data 19.03.2024, con la quale veniva inoltrata corrispondenza con la Regione Puglia – Assessorato al Bilancio, Programmazione Unitaria Infrastrutture – Sport per valutare la possibilità di consentire la navigazione ai piccoli natanti non a motore nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 0013384, in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale (tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre), la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
- TENUTO CONTO** degli esiti della riunione a carattere consultivo svoltasi in data 15.05.2025 a Vieste con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’utenza balneare ed i titolari delle strutture balneari;
- VISTO** il Dispaccio n. 26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all’utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Vieste, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Vieste, Peschici, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Lesina, Serracapriola e Chieuti;
- RITENUTO OPPORTUNO** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;
- RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;
- VISTA** l’Ordinanza Balneare della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 del 16.04.2024, per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle

strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese, la quale definisce, tra gli altri aspetti, **il periodo ordinariamente destinato alla balneazione dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno;**

- VISTA** la propria Ordinanza con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste”;
- VISTA** la vigente Ordinanza avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che comprende i litorali dei Comuni da Chieuti a Zapponeta inclusi;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2024 del 28.05.2024.

O R D I N A

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste compreso tra i Comuni di Vieste e di Chieuti inclusi.
2. Ai fini dell’applicazione della presente Ordinanza, in materia di sicurezza della balneazione, la stagione balneare inizia **il terzo sabato del mese di maggio e si conclude la terza domenica di settembre.**
3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con le vigenti Ordinanze dei competenti Enti Gestori, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all’uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico- ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, gli Enti gestori per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l’apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all’obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all’esatta e scrupolosa informazione dell’utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, nonché agli Enti gestori per le spiagge libere, di verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l’immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2

Zone di mare riservate alla balneazione

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione (così come individuato dal competente Ente gestore), le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l’ormeggio, la sosta e l’ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque. **L’attraversamento delle suddette zone di mare**

riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.

3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse, è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo - nello specifico jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP - con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro). Tale navigazione deve avvenire alle seguenti prescrizioni:
 - a. il raggiungimento della distanza dei 100 metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio preventivamente autorizzato;
 - b. la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - c. i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - a. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - b. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

Articolo 3

Obblighi di segnalazioni (zone di mare riservate alla balneazione)

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.

3. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo e fino al completo ripristino dello stesso, i soggetti/Enti di cui al precedente comma 1, ciascuno per i tratti di spiaggia di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

**“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa)
NON SEGNALATO”**

4. Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la dicitura di cui al precedente comma 3).
5. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare, anche nel caso di sola apertura per l'esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“ASSENZA DEL LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE”

Articolo 4

Obblighi di segnalazioni (acque sicure)

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, i titolari/gestori di strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”). Il limite di tali acque sicure, **metri 1,30 (uno virgola trenta) di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a **metri 15 (quindici)**, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.
2. I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo e fino al completo ripristino dello stesso, i soggetti/Enti di cui al precedente comma 1, ciascuno per i tratti di spiaggia di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta oltre

che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

4. Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione con galleggianti del limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”) devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la dicitura di cui al precedente comma 3).
5. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare, anche nel caso di sola apertura per l'esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
6. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, in alternativa hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA

Articolo 5

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, nelle acque del Circondario entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 (otto) nodi e, comunque, con lo scafo in dislocamento.
2. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, le unità navali che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, fino ai 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
 - a. nei porti e nelle imboccature portuali;
 - b. nel raggio dei 100 metri dai fanali di ingresso delle imboccature portuali;

- c. sulle rotte di entrata/uscita dai porti;
 - d. entro 50 metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri, fermo restando eventuali specifici divieti fissati con apposita ordinanza di interdizione;
 - e. entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - g. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - i. in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - j. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - k. nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità Marittima.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di nautica del diporto, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a. ampiezza minima di 10 metri, tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
 - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c. delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d. i gavitelli dovranno essere collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri, onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti di cui all'articolo 2, comma 3, dall'area dedicata alla loro specifica navigazione;
 - e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f. i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. **Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, dalle 09:00 alle 19:00, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) devono assicurare il servizio di salvataggio e primo soccorso secondo le modalità indicate al presente articolo e ai successivi.** Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio e primo soccorso, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.
2. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare anche fuori dal periodo ordinariamente destinato alla balneazione, dandone comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima, e salvo l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione, **dovrà assicurare il servizio di salvamento e primo soccorso nelle sole giornate di sabato e festivi.** Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - a. issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - b. posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- c. richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvataggio e primo soccorso, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.
3. Rientra nel ruolo e nella responsabilità dei comuni costieri predisporre un servizio di salvataggio e primo soccorso secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza. Qualora i Comuni costieri non attivino, per oggettiva impossibilità, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvamento e primo soccorso, devono tempestivamente provvedere ad informare questa Autorità marittima provvedendo ad apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente comma, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana e inglese, facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
4. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di salvamento e primo soccorso deve comprendere:
 - a. almeno un assistente bagnanti (persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso), abilitato da un Ente formatore ai sensi del Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 85 munito di “brevetto di salvamento mare” (o “brevetto di salvamento piscine”, esclusivamente per tale fattispecie), in corso di validità conformemente alle vigenti disposizioni, con una postazione di salvataggio **per coprire fino ad un massimo di 80 metri lineari di costa per lato.** Qualora particolari conformazioni

dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.

- b. una postazione di salvataggio e primo soccorso, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima;
 - c. un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d. bandiere: verde, rossa e gialla;
 - e. un binocolo;
 - f. un paio di pinne di misura idonea per chi svolge il servizio;
 - g. un fischietto professionale;
 - h. una maschera e snorkel, di misura idonea per chi svolge il servizio, quale dotazione individuale;
 - i. un megafono;
 - j. rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
 - k. **moscone (o pattino) a remi**, idoneo al servizio di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.
 - l. due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
5. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio e primo soccorso. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.
6. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale la prevista comunicazione, dovranno informare anche questa Autorità Marittima competente, indicando l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Articolo 9

Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio

1. Qualora i titolari/gestori degli stabilimenti balneari, in aggiunta all'imbarcazione obbligatoria di cui al precedente articolo, intendano posizionare presso la postazione di salvataggio una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - b. la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - c. il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - d. oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - e. durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - f. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - g. la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita di un *rescue-can/baywatch* o *rescue tube*;
 - h. sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
 3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento e primo soccorso, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua (o altro ulteriore ausilio debitamente comunicato all'Autorità Marittima) soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità – che in ogni caso dovranno essere in regola con la normativa vigente per quanto concerne il loro utilizzo –, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnante

1. L'assistente bagnanti adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 del Codice Penale e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - b. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia di competenza, prestando la massima attenzione allo svolgimento in sicurezza della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile e a disposizione dei bagnanti;

- d. assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività (ad esempio, di assistente spiaggia o ausilio per lo svolgimento di altri servizi) o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
- e. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima e/o alle Forze di Polizia, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in "**Allegato 3**";
- f. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, etc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- g. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- h. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- i. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- j. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- k. segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- l. segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
- m. conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

- 1. Le strutture balneari devono essere dotate, inoltre, di:
 - a. un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - b. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - c. un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura.
 - d. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**allegato 1**);
 - e. tabella plurilingue, almeno in lingua italiana ed inglese, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di salvataggio e primo soccorso è operativo e che le condizioni meteo-marine sono favorevoli;

- **BANDIERA GIALLA:** segnala che il servizio di salvataggio e primo soccorso è attivo e che le condizioni meteo-marine sono potenzialmente rischiose, con obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento, salvo il caso che questi siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - **BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio e primo soccorso. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
 3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari di segnalare adeguatamente tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.
 4. I titolari/gestori di strutture balneari possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in **“Allegato 2”** alla presente Ordinanza. La predetta **check list** dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il titolare/gestore sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano collettivo”** sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il **“Piano collettivo”** dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.

5. Il piano collettivo dev'essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste almeno **15 (quindici)** giorni prima della sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità Marittima si riserva la possibilità di richiedere, rispetto a quanto prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **"Piano collettivo"** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
6. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13

Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste: *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Vieste"*, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.
2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia: *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione"*.
3. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acqueei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o il **NUMERO BLU 1530**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
4. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, (in alternativa a quanto sopraindicato), al fine di segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
5. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nella fruizione delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
6. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 16/2024 del 28 maggio 2024, deve essere esposta in formato 70 x 100 centimetri, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici marittimi del Circondario Marittimo di Vieste e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite pubblicazione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.
5. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda dei casi, ai sensi:
 - a. degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - b. degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - c. del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - d. degli artt. 650, 673 del Codice Penale.

Vieste, (data sottoscrizione digitale).

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Domenico REGA**

ALLEGATO 1

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾		
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)		NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA DI MANFREDONIA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTE SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.		
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)		080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI		080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA		0884 583871
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE		0884 708791
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RODI GARGANICO		0884 965140
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LESINA		0882 992571
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA PESCHICI		0884 962767
EMERGENZA SANITARIA		118
POLIZIA LOCALE DI VIESTE		0884 708014
POLIZIA LOCALE DI PESCHICI		0884 964466
POLIZIA LOCALE DI RODI GARGANICO		0884 919420
POLIZIA LOCALE DI VICO DEL GARGANO		0884 991009
POLIZIA LOCALE DI ISCHITELLA		0884 996014
POLIZIA LOCALE DI CAGNANO VARANO		0884 8477
POLIZIA LOCALE DI LESINA		0882 707452
POLIZIA LOCALE DI SERRACAPRIOLA		0882 681431
POLIZIA LOCALE DI CHIEUTI		0882 689193
POLIZIA LOCALE DI SAN NICANDRO GARGANICO		0882 474114
CARABINIERI		112
POLIZIA DI STATO		113
GUARDIA DI FINANZA		117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO		115

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE	Canale 16 (H24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RODI GARGANICO	Canale 16 Lun. Merc. Giov. e Ven. dalle 08.00 alle 14.00 – Mart. dalle 08.00 alle 16.00 – Sab. dalle 08.00 alle 12.00

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

"CHECK LIST" CONTROLLI BALNEAZIONE"

STRUTTURA BALNEARE _____

LOCALITA' _____

DESCRIZIONE CONTROLLO		SI/NO
1	Esposizione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste in luogo ben visibile da parte della struttura balneare	
2	Esposizione, presso il pennone ed all'ingresso dello stabilimento di un cartello con i significati delle bandiere di segnalazione anche in lingua straniera	
3	Esposizione, in modo ed in un luogo ben visibile, di una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso	
4	Gavitelli di colore rosso/arancione , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro e ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse oppure di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione	
5	Corridoi di lancio per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti (larghezza minima di 10 mt. - gavitelli gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad intervalli di 20 mt (conformi alla vigente Ordinanza di disciplina del diporto nautico)	
6	Galleggianti di colore bianco , posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici) , ancorati al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.).	
7	In caso di mancanza di acque sicure, apposita segnaletica , redatta in lingua italiana, inglese e altre lingue più diffuse, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA"	
8	Moscone (o pattino) a remi, idoneo al servizio salvataggio e destinato esclusivamente al servizio salvataggio, in posizione tale da essere prontamente impiegato, con le seguenti caratteristiche: • di colore rosso; • recante la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; • completo di scalmiere; • remi; • un mezzo marinaio o gaffa; • ancora; • salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.	
9	Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera.	
10	Una postazione di salvataggio ben visibile, per coprire fino ad un massimo di 80 metri lineari di costa per lato , sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata.	
11	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: • un binocolo • un paio di pinne • un fischietto • una maschera subacquea	

	• le relative bandiere • un megafono	
12	L'Assistente bagnanti deve essere abilitato al salvataggio e primo soccorso munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
13	L'Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO"	
14	L'Assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività	
15	L'Assistente bagnanti deve stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia di competenza, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti	
16	Posizionamento, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, di due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri	
17	200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia	
18	Ombrelloni posti con distanza metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.	
19	Esposizione dell'abaco delle informazioni al cittadino (cartello norma etica)	
20	Esposizione all'ingresso delle strutture balneari di copia dell'ordinanza "balneare" della Regione Puglia (70X100)	
21	Predisposizione di idonei percorsi per soggetti diversamente abili	
22	Presenza presso la struttura balneare di apposita segnaletica identificatrice dei servizi igienici per disabili	
23	Obbligo di detenzione presso la struttura balneare di apposita sedia per il trasporto e l'accesso al mare di soggetti diversamente abili	
24	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito - libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di soccorso)	
25	Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili, pronte, per l'uso, le dotazioni di primo soccorso stabilite dalla vigente ordinanza balneare della Regione Puglia: • n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir; • n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, due bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento; • saturimetro; • pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca; • n°1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga). • n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388; • un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.	

**A UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA
COSTIERA di VIESTE**

TEL. 0884/708791

e-mail: ucvieste@mit.gov.it

PEC: cp-vieste@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balnerare ☐ Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____

		RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)	
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE			
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA		☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____ _____	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:		☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)	
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____			
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO		_____ _____ _____	

Data _____

FIRMA
